

REGOLAMENTO (CEE) N. 3760/92 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1992

che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, il regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito dal regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ⁽⁴⁾, si è dimostrato uno strumento valido; che tuttavia alcune riserve in acque comunitarie e non comunitarie hanno continuato a declinare e che pertanto è necessario migliorare ed estendere le attuali misure di conservazione;

considerando che si deve mirare a uno sfruttamento razionale e responsabile di tutte le risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura, riconoscendo l'interesse del settore della pesca a uno sviluppo durevole e a buone condizioni socio-economiche nonché l'interesse dei consumatori, tenendo conto dei vincoli biologici e del rispetto dell'ecosistema marino;

considerando che è d'uopo gestire le attività di pesca in modo da stabilire un equilibrio tra le risorse disponibili e accessibili e i relativi parametri suscettibili d'influire sulla mortalità dovuta alla pesca, operando caso per caso,

considerando che per uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse occorre migliorare la selettività dei metodi e degli attrezzi da pesca, mirando a un'utilizzazione ottimale delle potenzialità biologiche e ad una limitazione dei rigetti in mare;

considerando che, fatti salvi i regimi comunitari specifici di licenze, l'istituzione di un regime generale comunitario di licenze amministrative di pesca relative alla nave, rilasciate e gestite dagli Stati membri, può contribuire a migliorare la regolamentazione dello sfruttamento e la trasparenza;

considerando che sono opportune disposizioni speciali per la pesca costiera; che a tal fine, in deroga al regolamento (CEE) n. 101/76, del Consiglio del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ⁽⁵⁾, gli Stati membri devono essere autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 2002, gli attuali limiti di accesso alle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, situate al di sotto di un limite massimo di 12 miglia marine, a partire dalle loro linee di base quali esistevano al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 170/83 e per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, al momento della loro adesione;

considerando che occorre prorogare fino al 31 dicembre 2002 anche la disciplina vigente che stabilisce le norme di accesso per le navi da pesca degli altri Stati membri che operano tradizionalmente nelle acque situate al di sotto di detto limite di 12 miglia;

considerando che anteriormente a tale data il Consiglio dovrà decidere disposizioni coerenti con queste restrizioni e discipline;

considerando che è opportuno mantenere le disposizioni specifiche relativamente allo sforzo di pesca in una regione sensibile;

(1) GU n. C 311 del 27. 11. 1992, pag. 7.

(2) Parere reso il 15 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 24 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(5) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 19.